

ACI SOCIALI

BOZZA

(5 giugno 2014)

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE SULLE LINEE GUIDA PER UNA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'intento di mettere mano ad una riforma unitaria del Terzo Settore, orientata in senso strategico al futuro, e non solo alla mera manutenzione normativa, è pienamente condivisibile.

Analogamente, seppur non esaustivi delle potenzialità insite nella realtà complessiva e nelle caratteristiche identitarie delle diverse componenti del Terzo Settore, i tre obiettivi posti a fondamento delle Linee Guida sono per noi certamente condivisibili:

- Costruire un nuovo welfare partecipativo;
- Valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal Terzo Settore;
- Incentivare e sostenere i comportamenti pro sociali di cittadini e imprese, finalizzati a generare coesione e responsabilità sociale.

Riconosciamo positivamente il ruolo che la proposta assegna alle cooperative sociali e alle imprese sociali quali soggetti stabili ed attivi di welfare e più capaci di creare crescita e occupazione.

Le cooperative sociali, in particolare, oggi rappresentano il modello di impresa sociale più diffuso e consolidato, oltre ad essere componente costitutiva del Terzo Settore.

Come viene richiamato nel documento sull'imprenditoria sociale dell'Advisory Board Italiano della Task Force G8 su Impresa Sociale e Finanza di impatto sociale *"Nel coniugare le due dimensioni, economica e sociale, le cooperative sociali si caratterizzano come modello di imprenditorialità innovativa, riconosciuta in relazione non solo alla programmazione e gestione dei servizi di welfare, ma anche ai processi di sviluppo economico locale e delle politiche occupazionali, per l'inserimento lavorativo dei soggetti più vulnerabili. Le caratteristiche innovative del modello della cooperazione sociale risiedono innanzitutto nell'atto della costituzione dell'impresa, che si caratterizza come il risultato di iniziative di gruppi che condividono l'appartenenza ad un territorio e un bisogno sociale. Una seconda particolarità riguarda la natura democratica del management*

esplicitata in particolare dalla partecipazione dei soggetti che erogano o sono utenti dei servizi alla gestione del servizio stesso (orientamento multistakeholder). Un ulteriore fattore caratterizzante queste consolidate forme di impresa sociale riguarda la volontà, insita nella mission stessa di queste organizzazioni, di promuovere il benessere della comunità di riferimento, così come definito dell'articolo 1 della Legge 381/91. Infine le cooperative sociali presentano un modello imprenditoriale particolare in relazione alla diversa capacità di reperire risorse, soprattutto finanziarie e nella finalizzazione degli utili, realizzando business non tradizionali."

Il recente censimento Istat certifica che nel decennio 2001/2011 il settore più dinamico rispetto all'occupazione è proprio quello della cooperazione sociale.

Nel decennio il numero delle cooperative è pressoché raddoppiato, raggiungendo circa 12.000 unità, che occupano oltre 365.000 addetti (con un aumento, nel decennio, del 115%), dei quali circa 35.000 sono persone svantaggiate.

Le donne occupate sono circa il 73% del totale. I soci volontari coinvolti sono più di 42.000. I cittadini che usufruiscono dei servizi e delle prestazioni resi dalle cooperative sociali sono oltre 7 milioni.

Nel decennio considerato le cooperative sociali hanno contribuito per il 38% al saldo occupazionale complessivo dell'Italia. Rispetto all'incremento complessivo degli occupati nel Terzo Settore certificato da Istat per il decennio citato, il 56% si è prodotto nella Cooperazione Sociale.

Nelle Linee Guida al riconoscimento del ruolo delle cooperative sociali e delle imprese sociali complessivamente intese si accompagna con forza l'obiettivo di sostenerne lo sviluppo, di farle ulteriormente "decollare".

E' un obiettivo che condividiamo, e che vediamo sostenuto nelle sue motivazioni dalle risultanze della Conferenza di Strasburgo del gennaio 2014:

- la crescita e il progresso dell'economia e dell'Europa non si possono realizzare senza equità e giustizia;
- la coesione sociale è un fattore di sviluppo che le imprese sociali possono meglio perseguire rispetto alle imprese ordinarie;
- l'economia sociale rende il mercato più ricco perché più partecipato;
- l'impresa sociale si distingue non solo per quello che fa, ma soprattutto per come lo fa (ovvero per la forte vocazione all'inclusione sociale e alla democrazia economica);
- una leva sostanziale di una "politica industriale" per lo sviluppo dell'impresa sociale è la valorizzazione e gestione di beni pubblici e beni comuni;
- la politica fiscale specifica è necessaria perché consente alle imprese sociali di vedere valorizzata la loro funzione sociale.

La riforma dell'assetto legislativo è certamente importante, ma non sufficiente, se ad essa non si accompagnerà, nel nostro Paese, un disegno strategico per politiche dei beni comuni, del welfare, dell'ambiente, della cultura, ecc..., nella cui mancanza risiede il principale ostacolo allo sviluppo delle imprese sociali.

Troviamo poi particolarmente significativa e innovativa l'affermazione contenuta nel documento, e che informa tutte le cinque Linee Guida, che riconosce i soggetti del Terzo Settore come privati sotto il profilo giuridico ma pubblici quanto a finalità ed output.

Questa concezione nuova e più ampia della responsabilità e della funzione pubblica (pienamente ancorata al dettato costituzionale) consente di uscire da una contrapposizione tra stato e mercato, tra pubblico e privato, tra stato e società civile, datata e fortemente ideologizzata, che di fatto confina il Terzo Settore nel solo ruolo di intervenire dove lo Stato non può per carenza di risorse, e dove il mercato non vuole perché non ne ravvisa l'interesse.

Viceversa, la promozione del ruolo protagonista dei cittadini consente di orientare in senso più evolutivo sia il ruolo dello stato che del mercato.

La nostra esperienza ci dice che questo protagonismo, e la capacità di autorganizzazione anche in ambito economico, presuppone ed implica il pieno esercizio delle responsabilità statuali a garanzia dei diritti dei cittadini, e non di meno necessita anche del dialogo con le istituzioni del mercato e con i soggetti che in esso operano.

E peraltro, anche le imprese come le nostre, orientate al perseguimento dell'interesse generale, operano nel mercato, e possono anzi contribuire ad aprirlo alle istanze ed agli interessi sociali. Le esperienze socialmente orientate che sono cresciute nel mondo del credito e della finanza ne sono dimostrazione.

Il protagonismo dei cittadini, la loro capacità di organizzare e autogestire anche in ambito economico con finalità pubbliche è forse il fenomeno di maggiore innovazione che si sta producendo in Italia, e con tutta evidenza può avere un ruolo sostanziale per un progetto di rigenerazione e di sviluppo del Paese.

Perché questo possa accadere, alla riforma della normativa del Terzo Settore deve accompagnarsi un percorso di cambiamento nella cultura e nelle prassi delle Istituzioni e della PP.AA, nelle modalità relazionali, ad ogni livello.

Occorre riconoscere la necessità e l'utilità per il Paese di un coinvolgimento pieno, e non meramente consultivo, di questa espressione più ampia di funzione pubblica in tutte le fasi e le sedi in cui si snoda il percorso di definizione delle scelte e delle politiche per la ripresa e lo sviluppo, a partire dalle comunità e dai territori.

Auspichiamo che la Riforma della Pubblica Amministrazione cui il Governo sta in questi stessi giorni lavorando possa dare risposte innovative in questo senso.

Avanziamo infine, in premessa, quattro considerazioni rispetto al percorso proposto dal documento.

1. **Il metodo della consultazione on line, aperto a tutti i soggetti interessati è senza dubbio interessante**, oltre che veloce. Per la sua efficacia ai fini della costruzione delle proposte, oltre che per consentire una riflessione ed un confronto aperto nei mondi del Terzo Settore, **sarebbe opportuno che i contributi fossero pubblici**, con un'opera di restituzione da parte del Governo durante la consultazione o quantomeno al termine della stessa, e che non si escludano successivi e specifici momenti di confronto con i soggetti sociali.
2. **Va perseguito il carattere unitario e coerente dei diversi interventi legislativi che discenderanno dalle Linee Guida (a maggior ragione se essi, come è possibile, non saranno contestuali) se si vuole che di effettiva riforma si tratti**, e non di una disorganica manutenzione degli assetti attuali, che da un lato determini

contraddizioni tra le norme e problematici effetti di “spiazzamento”, dall’altro non abbia il necessario respiro strategico nel sostenere e favorire le potenzialità di attività e sviluppo del Terzo Settore,, lasciando troppi aspetti di incertezza, ovvero introducendo rigidità eccessive, scarsamente compatibili con gli elementi di flessibilità ed innovazione connessi alla realtà del Terzo Settore stesso. Ci pare per questo necessario partire da un preciso monitoraggio della ampia legislazione oggi esistente nei diversi ambiti, per graduare le modalità più opportune di intervento (legge delega, ma anche specifiche “manutenzioni” normative.

3. **E’ necessario che alla progressiva produzione legislativa, attuativa delle Linee Guida, si accompagni la precisa determinazione delle risorse economiche e finanziarie necessarie e disponibili, pena l’obiettivo virtualità del percorso di riforma.**
4. Pur se nel documento in consultazione questo aspetto non trova rilievo, riteniamo imprescindibile che si presti la **massima attenzione, nel percorso legislativo, alla coerenza con il quadro normativo UE**, ed ai suoi aspetti innovativi e strategici, che sono da sostenere ed implementare, a partire dall’occasione data dal prossimo semestre di presidenza italiana. Rilevante è altresì la necessità di **considerare azioni e strumenti atti ad armonizzare le legislazioni regionali in materia di Terzo Settore con il quadro nazionale.**

LE LINEE GUIDA

Ricostruire le fondamenta giuridiche, definire i confini e separare il grano dal loglio

- 1) **reformare il Libro I Titolo II del Codice Civile, anche alla luce dell'articolo 118 della Costituzione**
- 2) **aggiornamento della legge 266/91 sul Volontariato**
- 3) **revisione della legge 383/2000 sulle Associazioni di promozione sociale**

Si condivide la proposta di un migliore inquadramento dei vari soggetti, partendo dall’attento monitoraggio delle norme oggi esistenti, e dal rispetto rigoroso del dettato costituzionale in materia di libertà di associazione dei cittadini.

Crediamo dovrebbero prevedersi alcuni aspetti sostanziali:

- superamento del regime concessorio;
- il carattere pienamente non lucrativo dei soggetti
- norme di trasparenza nella gestione;
- tutela della partecipazione dei soci;
- rispetto degli scopi previsti da statuto.

E' poi necessario dare un corpo di regole ad un fenomeno in forte espansione ed attualmente poco controllato, qual è quello dello svolgimento di attività imprenditoriali, a carattere commerciale, da parte delle associazioni e fondazioni, in particolare disciplinando le modalità di rapporto a carattere commerciale con la PP.AA. Riteniamo che ove una associazione voglia esercitare tali attività, debba prevedersi di dar vita ad uno specifico soggetto a carattere imprenditoriale, e debba disciplinarsi precisamente la modalità di partecipazione dei volontari all'attività dell'impresa.

4) istituzione di una Authority del terzo settore

Riteniamo opportuno istituire un'Autorità indipendente. In Italia esistono oltre 300 registri pubblici per le organizzazioni non profit, amministrati da soggetti differenti. Bisognerebbe attribuire all'Authority la gestione diretta dell'Anagrafe delle Onlus, come primo passo verso la creazione di un "registro unificato" delle organizzazioni del Terzo settore.

In particolare bisognerebbe dotarla dei poteri necessari ad emanare indicazioni vincolanti e consentire a questo organismo di svolgere appieno i compiti per efficace un'azione di interpretazione applicativa delle norme e di coordinamento dei soggetti titolari di registri, che appare come un presupposto indispensabile per una adeguata regolazione del settore non profit.

5) coordinamento tra la disciplina civilistica, le singole leggi speciali e la disciplina fiscale, con la redazione di un Testo unico del terzo settore

In via generale la definizione di un Testo Unico potrebbe essere la via privilegiata, ma dovendosi normare materie così ampie, complesse e disomogenee, il rischio di una pericolosa dilatazione dei tempi lo strumento della Legge Delega.

Valorizzare il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale

6) aggiornamento della legge 328/2000 con riferimento alla programmazione e gestione dei servizi sociali ai fini della definizione di nuovi criteri e moduli operativi per assicurare la collaborazione degli enti no profit alla programmazione e non solo dell'esecuzione delle politiche pubbliche a livello territoriale

In riferimento agli obiettivi "strategici" della riforma, questo punto ci appare fondamentale, oltre che pienamente condivisibile, e rimandiamo a quanto esposto nella parte iniziale, pag. 3, della presente nota.

Ci preme tuttavia sottolineare, in coerenza con quanto già detto, che il riferimento alla legge 328/2000 rimanda alla necessaria definizione dei livelli essenziali di assistenza nelle politiche sociali da assicurare e garantire su tutto il livello nazionale con un finanziamento certo e adeguato del Fondo Nazionale Politiche Sociali e di quello per la non autosufficienza, ai fini di una riorganizzazione degli assetti e della governante dei servizi ancorata al principio di una effettiva integrazione socio sanitaria (sempre riaffermata ed in concreto ad oggi poco realizzata).

7) revisione dei requisiti per l'autorizzazione/accreditamento delle strutture e dei servizi sociali e delle procedure di affidamento per l'erogazione dei servizi sociali da parte degli enti locali ad organizzazioni del terzo settore

Crediamo in via generale che il metodo dell'appalto non sia il più opportuno per l'affidamento dei servizi alle persone, e che maggiori garanzie vengano da un aggiornamento delle autorizzazioni e dalla pratica dell'accreditamento. Va sottolineato, tuttavia, che su autorizzazioni e accreditamento molte Regioni hanno già legiferato nel quadro della competenza legislativa esclusiva in questo settore.

In relazione agli affidamenti, vogliamo ancora ribadire la necessità che si definiscano con chiarezza, e senza opportunismi strumentali, le caratteristiche dei soggetti che possono concorrere agli stessi, vincolando le amministrazioni al rispetto delle regole. Si vanno diffondendo da tempo, senza trasparenza e controllo, e per mere di contenimento della spesa da parte delle PP.AA., affidamenti di servizi e prestazioni, anche tramite procedure d'appalto, a associazioni di volontariato e promozione sociale, che snaturano e confondono l'identità ed il ruolo di tali soggetti e di fatto penalizzano gravemente cooperative ed imprese sociali che con trasparenza assolvono ai vincoli loro propri, e rispettano norme e contratti di lavoro.

Pensiamo poi che un riferimento importante sia costituito dalla declinazione della strategia europea "Europa 2020", che cita l'"uso strategico degli appalti pubblici" per promuovere una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva: "Gli Enti Pubblici utilizzeranno così il loro potere d'acquisto per ottenere merci e servizi che promuovano l'innovazione, rispettino l'ambiente e contrastino il cambiamento climatico, migliorando l'occupazione, la salute pubblica e le condizioni sociali."

Su questa linea, è necessario procedere al recepimento della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici. La riforma è l'occasione per raccogliere e valorizzare queste opportunità a livello nazionale.

In particolare nelle nuove Direttive appalti e concessioni, sono previste misure specifiche per le imprese sociali di inserimento lavorativo e sono finalmente previsti gli appalti riservati e le clausole sociali sulla base del modello previsto dall'art. 5 della legge 381 del 1991 sulle cooperative sociali: una buona prassi nazionale che abbiamo portato nella legislazione europea.

Si permette, altresì, agli Stati e agli enti locali di avere maggiore autonomia nel definire le modalità di affidamenti dei servizi socio-sanitari ed educativi più rispondenti alle esigenze delle comunità, anche grazie all'innalzamento della soglia di rilevanza comunitaria per questi servizi da € 250.000 a 750.000

Si tratta di previsioni importanti per le imprese sociali, ed auspichiamo quindi che una delle prime azioni sia quella di recepire al più presto (senza attendere i 24 mesi, ovvero il 16 aprile 2016) le nuove direttive comunitarie in materia di affidamenti.

Infine, è di tutta evidenza come la qualità dei servizi, la tutela e lo sviluppo dell'occupazione, la stessa promozione e difesa della legalità si leghino strettamente al

rispetto delle norme europee, recepite nella legislazione italiana, sui tempi di pagamento, in particolare da parte delle PP.AA.

8) introduzione di incentivi per la libera scelta dell'utente a favore delle imprese sociali mediante deduzioni o detrazioni fiscali oppure mediante voucher

Nel condividere la proposta evidenziamo che un obiettivo potrebbe essere anche quello di far emergere il lavoro nero così diffuso fra i collaboratori domestici e gli assistenti personali, soprattutto quelli immigrati, anche per consentire il recupero di risorse aggiuntive da destinare ai servizi attraverso il maggior gettito contributivo determinato dall'aumento dell'occupazione regolare nel comparto dei servizi alla persona.

Bisogna sostenere le famiglie su cui ricade l'impegno nell'assistenza, premiando chi investe nella cura. E' fondamentale introdurre un sistema di detrazioni più incisive di quelle già previste per i costi sostenuti dalle famiglie nell'acquisto di beni e servizi resi da organizzazioni senza scopo di lucro connessi con le necessità familiari. Detrazioni fiscali a vantaggio delle famiglie per natalità, asili e non autosufficienza favorirebbero, inoltre, l'emersione di lavoratori in nero e sosterebbero la rete dei servizi.

Per quanto attiene allo strumento del voucher, che riteniamo utile, sottolineiamo parimenti la necessità di una verifica attenta delle sperimentazioni sin qui attivate nelle diverse realtà territoriali. Accanto agli aspetti positivi, infatti, sono emersi anche aspetti problematici, di utilizzo opportunistico e scarsamente controllato dei voucher, anche in termini di pressioni sui gestori di servizi.

Far decollare l'impresa sociale

9) superamento della qualifica opzionale di impresa sociale, rendendo non facoltativa, ma obbligatoria l'assunzione dello status di impresa sociale per tutte le organizzazioni che ne abbiano le caratteristiche

Come evidenziato nella risposta 1. le organizzazioni che svolgono attività imprenditoriale e commerciale devono seguire le medesime regole di trasparenza, affidamento dei terzi, controlli delle imprese, a tutela della qualità dei servizi e degli utenti. La proposta è dunque condivisibile, pur se discontinua rispetto alla tradizione del Legislatore italiano, il quale ha sempre dato libertà ai soggetti o enti interessati di assumere qualifiche ulteriori rispetto alla forma societaria o associativa adottata (come del resto è previsto dalle leggi vigenti in materia di ONLUS o delle stesse imprese sociali). Essa potrebbe determinare conseguenze particolarmente complesse, ove non si preveda un preciso sistema di vigilanza per verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge, ed evitare il rischio di comportamenti opportunistici da parte delle imprese.

A tale proposito ricordiamo che in base al decreto legislativo 155 del 2006 tutte le imprese sociali, sia quelle costituite in forma giuridica di ente di cui al libro V c.c., sia quelle aventi forma giuridica di ente di cui al libro I c.c., sono tenute a redigere ed a depositare presso il Registro delle Imprese un sistema di bilancio che comunichi i principali dati economico-patrimoniali della gestione. Analizzando il triennio 2010-2011-2012 circa il 35% delle imprese sociali tenute a depositare il bilancio non lo ha fatto e circa il 10% delle imprese sociali ha depositato il bilancio con errori o in

modo incompleto. A titolo di esempio al 31/12/2012 delle 562 imprese sociali tenute a depositare il bilancio 169 imprese ha omesso di depositare il bilancio e 63 imprese hanno depositato il bilancio con errori o in modo incompleto. Nel 2012 solamente 330 imprese sociali su 564 hanno depositato correttamente il bilancio.

In virtù di queste considerazioni proponiamo di prevedere per questa forma di imprese una verifica annuale, posta in capo all'Authority e/o al Ministero competente.

Le verifiche potranno essere effettuate da soggetti indipendenti specificamente formati ed iscritti ad un apposito albo nazionale.

L'attività di verifica non comporterà costi per lo Stato e sarà finanziata dal contributo pagato a tale fine dalle imprese sociali.

10) ampliamento delle “materie di particolare rilievo sociale” che definiscono l'attività di impresa sociale

E' condivisibile la proposta di aggiungere ai settori di intervento oggi previsti, altri che sono esclusi come ad esempio, il commercio equo e solidale, l'*housing* sociale, il microcredito e i servizi al lavoro finalizzati all'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati. Essa rimanda peraltro alla necessità di armonizzare la disciplina dell'impresa sociale con quelle relative ad altre tipologie di impresa, anche cooperativa, che operano negli ambiti suddetti.

11) ampliamento delle categorie di lavoratori svantaggiati

Siamo favorevoli alla proposta di ampliamenti ad alcune mirate categorie e in primo luogo all'allargamento delle categorie di svantaggio sia per le imprese sociali sia per le cooperative sociali di inserimento lavorativo.

La legge 381 del 1991 prevede all'art. 4, comma 1, che si considerino persone svantaggiate (che devono costituire almeno il 30% del totale dei lavoratori) nelle cooperative sociali di inserimento lavorativo:

- gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,
- gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico,
- i tossicodipendenti,
- gli alcolisti,
- i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare,
- le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Al medesimo art. 4 si prevede la possibilità di allargare queste categorie e considerare persone svantaggiate ulteriori soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per gli Affari Sociali, sentita la Commissione Centrale per le Cooperative.

La nostra proposta è di allargare le categorie a:

- gli ex detenuti per i 24 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione;

- i rifugiati e coloro che godano della protezione internazionale sussidiaria (per un periodo di 24 mesi);
- le persone migranti vittime del traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento (per un periodo di 24 mesi);
- i giovani provenienti da percorsi di assistenza nelle comunità alloggio e di accoglienza, per il 24 mesi successivi al compimento della maggiore età.

Le proposte di allargamento delle persone svantaggiate a categorie del mercato del lavoro (disoccupati di lungo periodo o ultracinquantenni etc.) generano invece solo spiazzamento per le categorie più svantaggiate, si sommerebbero impropriamente ad altri incentivi, ma soprattutto sarebbero dal punto di vista imprenditoriale ingestibili. Una volta che un disoccupato ad esempio venisse assunto non sarebbe più "svantaggiato", se si riconoscesse questo *status* in termini temporanei l'impresa sociale dovrebbero attuare un continuo *turn over* dei lavoratori per mantenere la quota del 30%.

12) previsione di forme limitate di remunerazione del capitale sociale

E' possibile prevedere un modello che temperi il divieto assoluto con una proposta che favorisca la capitalizzazione dell'impresa sociale, e sia al contempo compatibile con le finalità istituzionali di assenza di scopo di lucro, rifuggendo rischi di speculazione individuale, ed anche in coerenza con gli indirizzi UE in materia, prevedendo:

- un'"equa" remunerazione del capitale versato attraverso un interesse fisso e limitato sul capitale versato o la distribuzione di dividendi entro l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo;
- la possibilità di distribuire, entro quei limiti soggettivi, solo una parte degli utili oggettivi dell'impresa sociale, e destinare obbligatoriamente a riserva indivisibile la restante quota degli utili netti annuali.

13) riconoscimento delle cooperative sociali come imprese sociali di diritto senza necessità di modifiche statutarie e semplificazione delle modalità di formazione e presentazione del bilancio sociale, pur mantenendone l'obbligatorietà;

Siamo favorevoli alla proposta. Infatti le cooperative sociali e i loro consorzi hanno già tutte le caratteristiche previste dal d. lgs. 155/06 sull'impresa sociali ed hanno anche ulteriori vincoli, ovvero sono imprese a tutte gli effetti.

14) armonizzazione delle agevolazioni e dei benefici di legge riconosciuti alle diverse forme del non profit

L'omogeneizzazione dei regimi fiscali legati sarebbe certamente un intervento auspicabile per rilanciare la normativa, ma dovrebbe trattarsi di una disciplina unitaria per le imprese sociali, quindi un intervento complessivo e non mirato o estemporaneo. Compatibile con la disciplina comunitaria e con le risorse finanziare pubbliche.

La riforma dovrebbe andare in due direzioni: con una modifica al decreto legislativo 460/97 sulle Onlus: permettere a tutte le formazioni societarie di accedere, ai requisiti oggi

previsti, alla qualifica. Senza tuttavia decommercializzare l'attività delle imprese sociali che sono imprese e devono essere considerate imprese sotto tutti gli aspetti anche quelli fiscali; questo permetterebbe di accedere alle agevolazioni regionali e locali e ad alcuni istituti come ad esempio il "5 per 1000" e il servizio civile nazionale.

Inoltre, a chi investe nelle imprese sociali dovrebbero essere riconosciuti i medesimi incentivi previsti oggi per le cosiddette start up innovative a vocazione sociale per favore gli investimenti privati.

15) promozione del Fondo per le imprese sociali e sostegno alla rete di finanza etica

Senza dubbio la promozione di un Fondo per le imprese sociali, sia per la promozione di start-up, che per il consolidamento di imprese già attive, rappresenta un investimento significativo ed è in se' grandemente innovativa.

Esso altresì può promuovere e farsi strumento di sviluppo di veicoli nuovi e tradizionali destinati alla crescita della finanza di impatto sociale.

L'attivazione del Fondo presuppone scelte di sistema indirizzate a definire i meccanismi di investimento (automatici, tramite bando su particolari oggetti, ecc..).

Il Fondo nel tempo potrà poi definire, nell'ambito delle politiche generali di sistema, linee preferenziali di intervento verso cui indirizzare la propria azione o parti di essa (innovazione sociale, beni comuni, ecc...)

Assicurare una leva di giovani per la "difesa della Patria" accanto al servizio militare: il Servizio Civile Nazionale universale, da disciplinare sulla base dei seguenti criteri:

16) garantire ai giovani che lo richiedono di poter svolgere il Servizio Civile Universale, fino ad un massimo di 100.000 giovani all'anno per il primo triennio dall'istituzione del Servizio

17) tempi di servizio in linea con la velocità delle trasformazioni che permettano ai giovani di fare una esperienza significativa che non li tenga bloccati per troppo tempo (8 mesi eventualmente prorogabili di 4 mesi)

18) partecipazione degli stranieri al SCN

19) previsione di benefit per i volontari, quali: crediti formativi universitari; tirocini universitari e professionali; riconoscimento delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio

20) stipula di accordi di Regioni e le Province autonome con le Associazioni di categorie degli imprenditori, associazioni delle cooperative e del terzo settore per facilitare l'ingresso sul mercato del lavoro dei volontari, la realizzazione di tirocini o di corsi di formazione per i volontari

21) possibilità di un periodo di servizio in uno dei Paesi dell'Unione Europea avente il Servizio Civile volontario in regime di reciprocità;

Si condividono tutte e sei le proposte formulate per il rilancio del Servizio Civile.

E' urgente una riforma a partire da una definizione inequivocabile dell'Istituto e dalla revisione dei ruoli e delle funzioni delle istituzioni all'interno delle quali permanga la centralità statale. Per il 2014/2015 è ad oggi previsto l'avvio di 14.700 giovani. Pertanto ben venga la proposta che sarebbe, a fronte dello stanziamento di risorse finanziarie certe, potrebbe vedere una rapida programmazione, anche articolata in più annualità fino al raggiungimento del numero di 100.000 giovani.

Negli ultimi anni troppo frequentemente si è associato il Servizio Civile ai soli costi anziché collegarlo ad un concetto più lungimirante riguardante un investimento per il futuro. L'inattività di 2 milioni di giovani che non studiano e non lavorano, l'opportunità di offrire alle nuove generazioni una partecipazione attiva all'interno della comunità, il confronto con realtà diverse e spesso anche sconosciute, l'affiancamento ad un percorso di studi di un'attività pratica vissuta in realtà che hanno una loro struttura organizzativa è in se' importante.

Il Servizio Civile, per il fondamento costituzionale che lo identifica, non è assimilabile ad una politica attiva del lavoro.

Tuttavia, recependo il senso del suo inserimento nel piano Garanzia Giovani, esso ha non di meno un ulteriore importante valore aggiunto, quello di avere l'opportunità di offrire, a fine esperienza, anche un futuro lavorativo (circa 1/3 dei volontari che fanno il servizio civile nelle nostre cooperative sociali viene poi assunto).

In relazione al punto 20), confermiamo il nostro impegno a fare la ns parte per strutturare quei percorsi di accompagnamento all'ingresso nel mondo del lavoro che costituiscono oggetto del definendo protocollo d'intesa tra Ministero del Lavoro e Alleanza delle Cooperative Italiane.

Dare stabilità e ampliare le forme di sostegno economico, pubblico e privato, degli enti del terzo settore, attraverso:

Condividiamo l'obiettivo generale che risponde appieno all'attuale difficoltà di attrarre e di fare positivamente incontrare domanda e offerta di capitali a fronte di una necessità crescente di fonti differenziate di risorse da investire nello sviluppo e nella qualificazione del welfare attraverso soggetti del terzo settore. Si rende però necessario ricomporre un quadro di sistema delle iniziative in corso e di possibili strumenti innovativi strettamente orientati ad una finanza di impatto sociale attraverso la definizione di regole certe e di processi trasparenti sia per le forme *grant* che *equity*. Così come definire requisiti e credenziali uniformi qualificanti i soggetti della domanda per l'accesso ai Fondi (modello EuSEF). Tali interventi dovrebbero sostenere l'incremento delle disponibilità di capitale attraverso forme finanziarie innovative e il ri-orientamento e valorizzazione di alcune già esistenti. In tale percorso il pubblico dovrebbe svolgere un ruolo oltreché di regolatore, di garante e moltiplicatore di opportunità attraverso forme di agevolazioni fiscali per chi investe nel sociale nonché attraverso fondi dedicati pluriscopo (per abbattimento

degli interessi, sostegno alla capitalizzazione, garanzia) che rafforzino le possibilità di accesso al credito delle imprese sociali .

22)il riordino e l'armonizzazione delle diverse forme di fiscalità di vantaggio per gli enti del terzo settore, con riferimento ai regimi sia delle imposte dirette che indirette, anche al fine di meglio chiarire la controversa accezione di "modalità non commerciale"

23) il potenziamento del 5 per mille, prevedendo:

- la revisione della platea e l'identificazione stabile dei soggetti beneficiari e il loro inserimento in un elenco liberamente consultabile;
- la possibilità di destinare il 5 per mille non solo dell'Irpef, ma anche delle imposte sostitutive per i contribuenti cosiddetti "minimi";
- l'obbligo, per i soggetti beneficiari, di pubblicare on line i propri bilanci utilizzando uno schema standard, trasparente e di facile comprensione;
- l'eliminazione del tetto massimo di spesa, onde evitare che il 5 per mille si riveli in realtà il 4 per mille o anche meno;
- la semplificazione delle procedure amministrative a valle del calcolo dei contributi spettanti a ciascun beneficiario, così da superare gli attuali tempi di erogazione delle quote spettanti;

Si condividono tutte e cinque le previsioni alla base della revisione dell'istituto del 5 per mille.

24) la promozione dei titoli di solidarietà già previsti dal D.Lgs. 460/97

A fronte di strumenti esistenti, ma scarsamente utilizzati come i titoli di solidarietà, è necessaria, da parte del governo, un'azione di "forte sollecitazione" delle banche e degli intermediari finanziari che possono emetterli, verso il finanziamento di progetti la cui validità e interesse collettivo sono riconosciuti così da poter indirizzare tali interventi non solo verso forme caritatevoli, ma anche verso progetti concreti di sviluppo di imprese sociali, pur sempre collegati a specifici interventi. Partnership di questo tipo di cui si riconosce la validità sociale, debitamente comunicate, potrebbero incentivare anche la propensione dei singoli risparmiatori, verso la finanza etica.

25) l'allargamento della platea dei beneficiari dell'equity crowdfunding ad oggi limitato alle sole start up

La normativa sulle start up innovative ha sviluppato un ambiente favorevole agli investimenti anche attraverso nuovi veicoli: sarebbe molto importante, concreto ed efficace incentivare misure di *equity crowdfunding* con il coinvolgimento diretto dei soci alla capitalizzazione delle imprese sociali. In primo luogo, a chi investe nelle imprese sociali dovrebbero essere riconosciuti i medesimi incentivi previsti oggi per le cosiddette start up innovative per favorire gli investimenti privati nelle imprese sociali.

26) una disciplina sperimentale del "voucher universale per i servizi alla persona e alla famiglia", come strumento di infrastrutturazione del "secondo welfare"

Condividiamo l'obiettivo di costruire una politica ad hoc di servizi per i cittadini, a cominciare da quelli per l'infanzia e per la non autosufficienza. Devono essere promossi, incentivati e organizzati servizi che salvaguardino la regolarità del lavoro attraverso "Voucher" che i cittadini e le famiglie possono usare per acquistare servizi di welfare all'interno di un mercato regolato nel quale la funzione pubblica sia quella di garantire qualità e prezzo degli stessi.

Per l'incentivazione all'utilizzo dei voucher da parte dei datori di lavoro in particolare dovrebbero essere previste adeguate decontribuzioni per favorire questo strumento.

27) la definizione di un trattamento fiscale di favore per "titoli finanziari etici", così da premiare quei cittadini che investono nella finanza etica i loro risparmi

Partendo dall'analisi dell'esistente (es. detrazioni previste per i titoli di solidarietà, donazioni, ...) si rende necessaria un'azione di sistema sui trattamenti fiscali degli strumenti di finanziamento incentivanti la propensione ad investire nelle imprese sociali sia dei singoli risparmiatori che dei soggetti aggregati della finanza.

28) l'introduzione di nuove modalità per assegnare alle organizzazioni di terzo settore in convenzione d'uso immobili pubblici inutilizzati

Sino ad oggi si è discusso di beni immobili pubblici pressoché esclusivamente in relazione alla loro proprietà. Crediamo sia del tutto opportuno evolvere il dibattito aprendolo alle modalità di governance e gestione dell'enorme patrimonio di beni pubblici e culturali del Paese, facendo convergere portatori di interesse diversi in un contesto di partecipazione democratica e *multistakeholder*, dove sia possibile una partecipazione significativa della comunità locale.

Si potrebbe consentire alle imprese sociali di ottenere in affidamento beni culturali (attraverso l'opportuna revisione normativa del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio) e ambientali pubblici (attraverso le opportune modifiche alla Legge quadro sulle aree protette "Legge 6 dicembre 1991, n. 394"), in particolare fra i tanti non valorizzati e non aperti al pubblico, per rimetterli a disposizione di cittadini e visitatori, così che proprio con una gestione impostata in modo imprenditoriale diventino fattori di sviluppo locale e occasioni di occupazione qualificata.

Tra le varie espressioni dell'innovazione sociale assume un crescente rilievo la rigenerazione di *asset* comunitari da parte di imprese sociali. La ristrutturazione di beni immobili e spazi pubblici da destinare a servizi sociali, iniziative culturali, alloggi protetti, turismo comunitario, rappresenta un'importante sfida sia sul piano manageriale che della legittimazione di queste imprese.

29) la riforma dell'attuale meccanismo di destinazione e assegnazione dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai fini di un maggiore coinvolgimento degli enti del terzo settore nella gestione dei beni medesimi e per il consolidamento e lo sviluppo di iniziative di imprenditorialità sociale.

La cooperazione sociale ha sviluppato una esperienza preziosa in questo ambito, non solo a partire dalla relazione con le attività dell'Associazione Libera, e con la collaborazione di settori diversi e significativi del mondo cooperativo,

Sulla base di questa esperienza, e dei dati che dicono che oltre il 55% dei beni confiscati risulta essere completamente inutilizzato, ci sentiamo di sottolineare che:

-il percorso di destinazione ed assegnazione dei beni confiscati è oggi troppo lungo e farraginoso, cosicchè i beni arrivano ad essere assegnati quando spesso sono in uno stato di grave degrado, gli enti locali non possono recuperare il bene, e i potenziali destinatari non possono utilizzarlo non disponendo delle risorse necessarie a renderlo fruibile. Quando poi ciò riguarda aziende confiscate, i tempi così lunghi ne producono quasi fatalmente l'uscita dal mercato e la concreta chiusura.

Ci pare pertanto ineludibile una riforma delle attuali modalità di destinazione e assegnazione, e una riformulazione dell'Agenzia nazionale preposta.